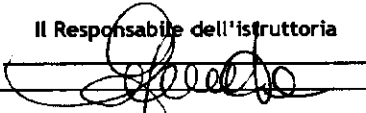
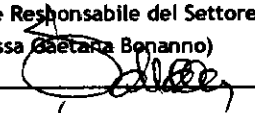


REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO n. 216

Oggetto: Stipula convenzione con l'Università degli Studi di Palermo Scuola di Medicina e Chirurgia per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie ai fini della costituzione della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia.

SETTORE : AA.GG., Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane Sub aggregato di spesa C.E. Reg.to al n. Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto. Per l'Ufficio Riscontro..... Il Responsabile del Settore SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Visto: Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget Lì L' addetto alla verifica della compatibilità economica Lista di liquidazione n° Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale (Dott. Gianluca Roccella) Settore AA.GG., Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane Il Responsabile dell'istruttoria  Il Responsabile del procedimento  Il Dirigente Responsabile del Settore (dott.ssa Gaetana Bonanno) 	Seduta del giorno <u>01 MAR. 2018</u> Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.M. di Gesù, 5 Catania IL COMMISSARIO Dott. Giorgio Giulio Santonocito Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana N° 390/serv.1/S.G. del 01 Agosto 2017, giusta art.3, comma 2, L.R. N° 4 del 1 marzo 2017 Con la presenza del: Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Annino e del Direttore Sanitario Dott.ssa Anna Rita Mattaliano Con l'assistenza, quale Segretario del Dott. Francesco Giovanni Marangia ha adottato la seguente deliberazione
---	---

Premesso che, l'Università degli Studi di Palermo – Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia, ha individuato l'Arnas Garibaldi quale struttura da inserire nella rete formativa per lo svolgimento dell'attività di formazione della Scuola di specializzazione;

che, con nota pec del 22/01/2018, l'Università degli Studi di Palermo ha trasmesso un'atto convenzionale firmato digitalmente, su delega del Rettore, dal Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia Prof. Francesco Vitale, valevole per un periodo di 5 anni corrispondente alla durata dell'intero corso finalizzato allo svolgimento delle attività di formazione specialistica degli allievi frequentanti la Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia;

che, ai sensi e per l'effetto di quanto previsto dall'art.27 del D.P.R. n.382/80, alle Università è consentito stipulare Convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo sviluppo di attività didattiche-integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale dei discenti;

Visto il D.A. del 29/01/2015, pubblicato sulla G.U.R.S. n.9 del 27/02/2015, di approvazione del Protocollo d'intesa tra la Regione Siciliana e le Università degli Studi di Palermo;

Considerato che, ai sensi dell'art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 368/1999, l'Azienda presso la quale il medico in formazione svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico e alle stesse condizioni del proprio personale, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale durante la permanenza nelle strutture dell'Azienda;

Ritenuto, per quanto sin esposto, potersi autorizzare la stipula dell'accordo convenzionale di che trattasi, giusta schema di convenzione allegato al presente deliberato per costituirne parte integrante e sostanziale, con valenza quinquennale decorrente dalla data di sottoscrizione della Convenzione medesima;

Rilevata l'urgenza di provvedere fine di regolamentare gli accessi degli Specializzandi presso questa Arnas;

Valutata la legittimità e la correttezza formale e sostanziale da parte del Capo Settore AA.GG., Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario ;

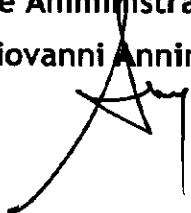
DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- Autorizzare la stipula di accordo convenzionale con l'Università degli Studi di Palermo, giusta schema di convenzione allegato al presente per costituirne parte integrante e sostanziale, al fine di consentire agli allievi della Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia di svolgere il tirocinio formativo presso questa Arnas.
- Stabilire che la convenzione, fine di assicurare la continuità didattica, ha la durata dell'intero corso della Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia e decorre per un periodo di cinque anni, dalla data di sottoscrizione della Convenzione medesima.
- Trasmettere copia del presente atto, in uno all'accordo convenzionale sottoscritto digitalmente dalle parti, all'Università degli Studi di Palermo all'indirizzo di posta elettronica certificata scuola.medicina@cert.unipa.it e darne comunicazione alla Direzione sanitaria aziendale.
- Munire la presente deliberazione della clausola di immediata esecuzione.

Il Direttore Amministrativo

(dott. Giovanni Annino)



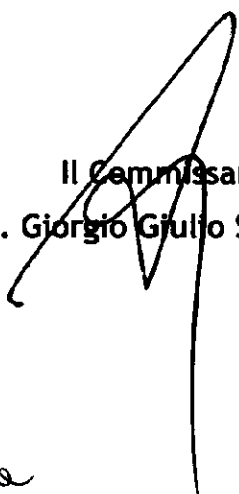
Il Direttore Sanitario

(dott.ssa Anna Rita Mattaliano)



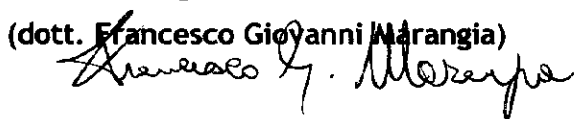
Il Commissario

(dott. Giorgio Giulio Santonocito)



Il Segretario

(dott. Francesco Giovanni Marangia)



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda, dal giorno _____
al giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal _____
al _____, ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 L.R. n. 30/93,
e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania, _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale alla Sanità il _____ prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

☒ immediatamente

☐ perché sono decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione

☐ a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

A) Nota approvazione prot. n. _____ del _____

OVVERO

B) Per decorrenza del termine

Il Funzionario Responsabile



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA

Azienda Ospedaliera ARNAS
Garibaldi di Catania
P.zza S.M. del Gesù e
95123 CATANIA

Oggetto: Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia: convenzione per utilizzo strutture per attività didattica di tirocinio

Con la presente si trasmette copia della Convenzione indicata in oggetto, richiesta del Coordinatore della Scuola in oggetto firmata digitalmente dal Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia Prof. Francesco Vitale, delegato del Rettore.

Si chiede a codesta Amministrazione di restituire tale Convenzione, dopo la firma digitale del Vostro Legale Rappresentante con posta PEC a scuola.medicina@cert.unipa.it.

Per informazioni si prega di contattare Sig.ra Maria Artale mail maria.artale@unipa.it telefono 091/23890658.

In attesa di vostro cortese riscontro si porgono distinti saluti.

Segreteria
Organi Collegiali di Presidenza
Maria Artale

Maria Artale

legge 07/08/1999 n. 241 art.15 c. 2bis - firma digitale (A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi).



CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE AI FINI DELLA COSTITUZIONE DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEUROCHIRURGIA

TRA

L'Università degli Studi di Palermo – Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia, (d'ora in poi "Università") C.F. 8002373085, in persona del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, giusta delega conferita dal Rettore pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università medesima sita in Palermo, Piazza Marina n. 61, da un lato;

E

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE "Garibaldi" di Catania, C. F./Partita IVA 04721270876, con sede in Catania (CT), via Piazza Santa Maria di Gesù 5, in persona del Commissario, Dott. Giorgio Giulio Santonocito, nato a Gela (CL), il 22/05/1968, e domiciliato per la carica in Catania (CT), Piazza Santa Maria di Gesù 5, di seguito Struttura Ospitante;

PREMESSO

- che, ai sensi e per effetto di quanto previsto dall' art. 27 del D.P.R. n 382/80, alle Università è consentito stipulare Convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo sviluppo di attività didattiche-integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale dei discenti;
- che l'individuazione e l'utilizzazione delle Strutture che entrano a far parte della rete formativa di ciascuna Scuola sono definite attraverso apposite Convenzioni tra l'Università da cui dipende la Scuola e le singole Aziende sanitarie individuate nel Protocollo d'Intesa, tra Regione e Università, oppure con ulteriori Strutture assistenziali private accreditate anche mediante progetti di sperimentazione gestionale;
- che l'art.6, punto 2, del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni, prevede la stipula di specifici protocolli di intesa tra le Regioni e le Università per regolamentare, tra l'altro, la formazione specialistica del personale laureato del Servizio sanitario;
- che, nell'ambito della collaborazione tra sistema sanitario e sistema universitario, la Regione Siciliana e l'Università degli Studi di Palermo, hanno sottoscritto il Protocollo di Intesa, approvato dall'Assessore Regionale per la Sanità con decreto del 29 gennaio 2015, pubblicato nella GURS in data 27.2.2015 e s.m.i., con il quale la Regione Siciliana e l'Università degli Studi di Palermo hanno individuato nell'integrazione e nella collaborazione lo strumento idoneo per realizzare il concorso delle rispettive autonomie, per rispondere ai cambiamenti intervenuti sul piano normativo-istituzionale ed organizzativo sia del sistema universitario sia di quello sanitario;
- che, con Decreto del MIUR del 1 agosto 2005 e s.m.i. , è stato approvato il riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria" con il quale:
 - si individuano le Scuole di Specializzazione afferenti all'area medica, all'area chirurgica

- e all'area dei servizi clinici; il profilo specialistico; gli obiettivi formativi; i percorsi didattici;
- si dispone che gli ordinamenti didattici delle scuole attivate presso le Università siano adeguati alle disposizioni del D.M. medesimo;
 - si prevede che almeno il 70% dell'attività formativa del medico specializzando sia riservata allo svolgimento di attività professionalizzanti (pratiche e di tirocinio);
 - che, ai sensi del D.M. n. 68/2015 le Scuole di Specializzazione di area medica, chirurgica e dei servizi clinici afferiscono alla Scuola di Medicina e Chirurgia e possono essere attivate anche con il concorso di altri Corsi di Studio, fatta salva la classe delle specializzazioni in farmaceutica che afferisce alla Scuola delle Scienze di Base e Applicate; tali Scuole di Specializzazione possono essere istituite anche in collaborazione con altre le Scuole di Medicina e Chirurgia di altre Università, al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente, previa stipula di apposita Convenzione nella quale si individua, tra l'altro, la sede amministrativa della Scuola, le risorse finanziarie, strutturali e di personale docente occorrenti al funzionamento della Scuola stessa, anche per i fini di cui all'art. 3, comma 10, del Decreto ministeriale n. 270/2004;
 - che con Decreto del MIUR del 29 marzo 2006 sono stati, inoltre, definiti i presupposti e le condizioni per l'istituzione delle Scuole di Specializzazione, gli standard generali e specifici che devono essere posseduti ed i requisiti di idoneità generali e quelli specifici delle singole specialità;
 - che con Decreto del MIUR del 13 giugno 2017 sono stati definiti gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
 - che l'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 368/99, ha avuto il compito di determinare gli standard delle strutture delle Scuole di Specializzazione ai fini dell'accREDITAMENTO delle stesse;
 - che ciò che deve essere accREDITATO, con Decreto del Ministero della Salute di concerto con il MIUR, sono le strutture della Scuola di Specializzazione ai fini della Formazione specialistica e, pertanto, oggetto dell'accREDITAMENTO non è la Scuola di per sé, ma la struttura o le strutture che compongono la rete formativa;
 - che per strutture si intendono le sedi fisiche, inserite nella rete formativa ove si effettuano le attività e le prestazioni necessarie per la formazione specialistica, distinte sul piano funzionale in: "strutture di sede", cioè a direzione universitaria, idonee ed attrezzate per l'organizzazione e la realizzazione di attività di formazione professionale specialistica nell'area medica di pertinenza della Scuola, nonché per la gestione organizzativa, amministrativa, didattica e tecnica sanitaria delle relative attività e per il coordinamento e/o direzione delle stesse; "strutture di supporto o collegate" della stessa specialità della struttura di sede per raggiungere o completare l'attività assistenziale richiesta per la formazione degli specializzandi, che possono essere sia a direzione universitaria che extrauniversitaria sia nella stessa Azienda Ospedaliera che non;
 - "strutture complementari" di supporto ulteriore, che possono essere di specialità diversa da quella della struttura di sede, quando non si trovino nelle strutture di sede e in quelle collegate tutti i necessari servizi, laboratori, o altro;
 - Sia le strutture di sede che quelle di supporto o collegate devono possedere standard generali e standard specifici, che sono rapportati alla capacità strutturale, tecnologica, organizzativa e assistenziale.
 - Le strutture complementari, fermo restando l'accREDITAMENTO e la correlata

contrattualizzazione con il SSN, possono anche non essere accreditate dall'Osservatorio Nazionale.

- che l'insieme delle strutture universitarie e del S.S.N. coinvolte nella formazione per ciascuna Scuola di Specializzazione costituisce la sua rete formativa che, complessivamente, deve essere in possesso dei requisiti d'idoneità previsti, ed in particolare di quelli relativi agli organici ed ai volumi di attività assistenziale necessari ad assicurare lo stesso standard formativo per tutti i medici in formazione e le condizioni per operare con il grado di autonomia progressivamente crescente previsto dall'ordinamento didattico;
- che la legge n. 266 del 23.12.2005 – finanziaria 2006 -, all'art. 1, comma 300, lettera e) ha previsto che ha decorrere dall'anno accademico 2006/2007 venga introdotto il contratto di formazione-lavoro per il medico in formazione specialistica in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 37 a 42 del D.Lgs. n. 368/1999;

CONSIDERATO

- che è interesse generale dell'Università utilizzare competenze e strutture extrauniversitarie per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e che, del pari, è interesse delle altre strutture socio-sanitarie cooperare attivamente nell'ambito della didattica avanzata e della ricerca scientifica;
- che la Struttura Ospitante dichiara che le strutture che mette a disposizione, per le esigenze della Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia, sono idonee ai fini dell'attività didattica-formativa e scientifica della Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia con riferimento ai requisiti previsti dalla vigente normativa;
- che l'art. 3, comma 4°, del decreto del 22 luglio 1998 del Ministro della Sanità prevede che il personale medico di ruolo, in servizio nelle aziende ospedaliere, nelle unità sanitarie locali e negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico presso i quali si svolge la formazione, è ammesso alle Scuole di specializzazione, in soprannumero rispetto ai numeri programmati, nei limiti e con le modalità stabilite, per ogni disciplina, nei Protocolli d'intesa tra le Università e le Regioni salvaguardando, comunque, la funzionalità dei servizi senza oneri aggiuntivi per l'ente di appartenenza e tenuto conto della capacità recettiva della rete che concorre alla formazione;

VISTI

- il Protocollo d'intesa tra la Regione Siciliana e l'Università degli Studi di Palermo, approvato dall'Assessore Regionale per la Sanità con decreto del 29 gennaio 2015, che regola, tra l'altro, la formazione specialistica del personale laureato del servizio sanitario regionale (ex art. 6, punto 2, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni);
- il Regolamento delle Scuole di specializzazione- Area Sanitaria adottato con Decreto Rettorale n. 1341 del 19.4.2017;
- l'articolo 18 del Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio dell'offerta formativa, adottato con Decreto Rettorale n. 3388 del 12.10.2015 secondo cui è possibile attribuire, a mezzo contratti a titolo anche gratuito, attività formative professionalizzanti al personale dell'area sanitaria delle strutture presso cui si svolge l'attività formativa;

- il Decreto Interministeriale del 4 febbraio 2015 n. 68;
- l D.Lgs del 17 Agosto 1999 n. 368;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 270 del 22 ottobre 2004;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 1° agosto 2005 e ss.mm.ii., sul riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 29 marzo 2006 relativo alla definizione degli standard e dei requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13 giugno 2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- gli allegati al predetto Decreto interministeriale;
- l'allegato 1 del Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca del 29 marzo 2006, relativo agli standard generali e specifici per l'accreditamento delle strutture della rete formativa;
- l'allegato 2 del Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca del 29 marzo 2006, relativo ai requisiti generali e specifici di idoneità della rete formativa;
- la deliberazione del Consiglio della Scuola di Specializzazione, assunta nella seduta del 26/09/2017, nella quale si dà atto che gli spazi, gli strumenti e le risorse della Struttura individuata dal medesimo Consiglio, ai fini della presente Convenzione, sono giudicate idonee per gli scopi formativi-didattici e scientifici e, in particolare che tale struttura coinvolta nella "rete formativa" risponde agli standard di idoneità previsti dalla vigente normativa e che è dotata dei requisiti relativi agli organici ed ai volumi di attività assistenziale necessari per assicurare a tutti gli specializzandi lo stesso standard formativo;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Il preambolo fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

L'Università degli Studi di Palermo - Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia individua come struttura collegata da inserire nella rete formativa, di specialità analoga alla struttura di sede, AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE "Garibaldi" di Catania (U.O. UOC di neurochirurgia), al fine di avvalersi delle risorse strutturali, degli spazi, delle attrezzature, dei servizi logistici e delle risorse disponibili per lo svolgimento dell'attività di formazione della Scuola di specializzazione.

Art. 3

La Struttura Ospitante mette a disposizione gli spazi didattici, le attrezzature, gli arredi, i presidi diagnostici e terapeutici e le strutture ambulatoriali e specialistiche connesse con la gestione dei medici specializzandi della Scuola di specializzazione.

L'uso delle risorse di cui al precedente comma è finalizzato allo svolgimento delle attività didattiche, pratico-applicative assistenziali, funzionali ed integrative di quelle universitarie, per il completamento della formazione accademica e professionale dei Medici specializzandi secondo quanto previsto dall'ordinamento didattico della Scuola in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea.

Nei periodi di permanenza dei Medici specializzandi, la Struttura Ospitante garantisce, con oneri a proprio carico, l'utilizzo di tutte le attrezzature medico-sanitarie e degli ausili didattici esistenti.

Art. 4

La Struttura Ospitante si impegna:

- ad osservare la normativa comunitaria, statale e regionale;
- ad accettare i controlli dell'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica di cui all'art. 43 del D.Lgs. 368/99;
- a rispettare

1. il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento per il personale dipendente;
 2. la normativa relativa alle altre forme contrattuali previste dal vigente ordinamento;
- ad osservare la normativa in materia fiscale, previdenziale, di sicurezza sul lavoro e sul lavoro dei disabili;

- a rispettare la programmazione della Scuola di Specializzazione;
- a garantire che la tipologia ed il volume delle attività assistenziali siano adeguati agli standard previsti per le singole specialità;
- a garantire, per la singola specialità l'utilizzo esclusivo di un numero di posti letto adeguato alle esigenze formative.

La Struttura Ospitante, al fine di essere identificata all'esterno come struttura funzionalmente collegata alla rete della formazione specialistica, esporrà apposita tabella con logo dell'Università e denominazione della Scuola di Specializzazione. Le Parti si danno comunque atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse e, pertanto, l'utilizzazione del logo dell'Università, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto della presente Convenzione, richiederà il consenso espresso della medesima.

Art. 5

Nei limiti previsti dal Protocollo d'intesa tra la Regione Siciliana e l'Università degli Studi di Palermo, approvato dall'Assessore Regionale per la Sanità con Decreto del 29 gennaio 2015, pubblicato nella GURS in data 27.2.2015 e ss.mm.ii., l'Università potrà avvalersi per lo svolgimento degli insegnamenti consentiti, del Responsabile della Struttura coinvolta per la formazione degli specializzandi.

Art. 6

I rapporti dei Dirigenti Responsabili della Struttura Ospitante con l'Università restano

regolamentati dal "Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio dell'offerta formativa", adottato con D.R. n. 3388 del 12.10.2015, richiamato in premessa. L'illustrazione pratico-applicativa delle procedure connesse alla programmazione, effettuazione e refertazione delle prestazioni viene svolta, salvo specifica e individuale rinuncia, dal personale Dirigente sanitario specialista della struttura convenzionata, in funzione di assistenza e supporto didattico al Primario.

Art. 7

Gli specializzandi svolgono la propria attività per un orario settimanale massimo pari a quello previsto per il personale del servizio sanitario nazionale a tempo pieno, e con modalità analoghe compatibili, d'intesa con il Direttore della Scuola, con le esigenze del piano didattico.

L'accertamento del rispetto dell'orario effettuato avviene con modalità analoghe a quelle utilizzate per il restante personale medico in formazione. Il Responsabile dell'Unità Operativa risponde di tale controllo al Direttore della Scuola.

Il Direttore dell'Unità Operativa complessa, dove lo specializzando esplica il tirocinio, curerà l'adozione di una modalità oggettiva di rilevazione dell'effettiva presenza.

Art. 8

I medici in formazione specialistica: vengono sottoposti ai medesimi controlli sanitari del personale dipendente dall'Unità Operativa cui sono assegnati; devono essere dotati di tutte le protezioni previste per accedere ed operare in zone esposte a radiazioni ionizzanti ed essere sottoposti ai relativi controlli dosimetrici. Tali incombenze fanno carico alla Struttura Ospitante.

Agli specializzandi è fornito in dotazione un adeguato numero di camici a cura e spese della struttura ospitante.

Art. 9

È fatto obbligo alla Scuola di Specializzazione di comunicare preventivamente all'inserimento degli specializzandi nelle UU.OO. della Struttura Ospitante i dati identificativi di detto personale, la valorizzazione degli emolumenti e la data di decorrenza iniziale e finale dell'attività erogata, al fine di consentire la presentazione della denuncia INAIL.

Tali comunicazioni dovranno essere inviate al Commissario per gli adempimenti consequenziali. In particolare, detta Area dovrà comunicare l'apertura della posizione assicurativa degli specializzandi alla Direzione della Scuola di Specializzazione.

Ai Direttori di U.O. complessa è fatto obbligo di accertare, in via preventiva all'accoglimento degli specializzandi nel reparto per l'attività formativa, che i singoli risultino coperti dall'assicurazione INAIL.

Ai sensi del presente articolo, inoltre, la Direzione della Scuola di Specializzazione si farà carico di accertare che l'avvio dei singoli specializzandi sia successivo all'apertura della posizione assicurativa.

Art. 10

Il medico specializzando, che è seguito da un tutor designato dal Consiglio della Scuola, segue il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dall'ordinamento didattico della Scuola determinato secondo la vigente normativa in materia, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea.

Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche del medico in formazione specialistica, la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici da eseguire personalmente sono quelli determinati all'inizio di ogni anno accademico dal Consiglio della Scuola in conformità agli ordinamenti didattici ed agli accordi tra Università e Struttura Ospitante. Tale programma sarà portato a conoscenza dello specializzando all'inizio di ogni anno accademico. Egualmente saranno portati a conoscenza gli aggiornamenti annuali resi indispensabili in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione.

Lo specializzando ha titolo a partecipare, sulla base di specifiche e preventive intese con la Direzione della Scuola, alla totalità delle attività mediche, ivi comprese le guardie; l'attività dello specializzando, tuttavia, si configura come l'attività formativa e, pertanto, come integrativa di quella del personale ospedaliero.

La Direzione della Scuola dovrà comunicare alla Direzione Sanitaria dell'Azienda Ospedaliera l'elenco di massima delle diverse tipologie di attività formativa di natura assistenziale che dovranno essere svolte dallo specializzando medesimo, anche ai sensi dell'art. 11, comma 2°, L. 341/90 e D.M. 11 maggio 1995, secondo cui il Consiglio della Scuola stabilisce il numero e la tipologia degli interventi pratici che lo specializzando dovrà effettuare.

E' demandata alla personale responsabilità del Dirigente dell'Unità Operativa cui è affidato lo specializzando, d'intesa con il Direttore della Scuola, l'applicazione di criteri di gradualità nell'assegnazione allo specializzando stesso di compiti formativi in materia assistenziale, da svolgere nell'ambito dell'Unità Operativa, anche in funzione delle capacità di apprendimento dello specializzando stesso.

Nella valutazione di tali criteri di gradualità il Responsabile dell'Unità Operativa risponde alla Direzione Sanitaria per quanto concerne la responsabilità nei confronti degli assistiti e al Consiglio della Scuola per quanto concerne l'attuazione del programma formativo in materia assistenziale.

Eventuali compiti particolari che comportino nell'ambito del programma formativo lo svolgimento autonomo di atti assistenziali dovranno essere effettuati sempre sotto la responsabilità del Direttore dell'Unità Operativa.

Art. 11

Lo svolgimento dell'attività didattico-formativa e degli interventi, concordati dal Consiglio della Scuola con la Direzione Sanitaria e con i Dirigenti responsabili della Struttura Ospitante, devono, essere appositamente documentati secondo quanto prescritto dalla vigente normativa e dall'art. 24 del Regolamento di Ateneo sulle Scuole di specializzazione di Area Sanitaria.

La partecipazione dello specializzando alle attività sanitarie dovrà risultare dai registri e dai documenti ufficiali della Struttura Ospitante (cartelle cliniche, registri operatori, ecc.) chiaramente espressa con la qualifica di "medico in formazione specialistica".

Art. 12

La Struttura Ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa dei rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico medesimo nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Art. 13

Il medico in formazione specialistica deve essere riconoscibile come tale dai pazienti che ricevono prestazioni diagnostiche o terapeutiche. A tal fine la Struttura Ospitante provvede: a dotare gli specializzandi di idoneo cartellino di riconoscimento, indossato in maniera visibile da ciascuno degli specializzandi, con logo dell'Università, denominazione della Scuola, indicazione dell'anno accademico e del relativo periodo di attività formativa presso la Struttura Ospitante; a fornire adeguate informazioni sui compiti assistenziali affidati ai medici in formazione specialistica.

Art. 14

La presente Convenzione, al fine di assicurare la continuità didattica, ha la durata dell'intero corso della Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia e decorre per un periodo di 5 anni, dalla data di sottoscrizione della Convenzione medesima.
(in caso di scuole in corso di istituzione, La presente convenzione diventa efficace tra le parti a seguito dell'attivazione della Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Palermo)

Art. 15

Resta inteso che l'attuazione della presente Convenzione non comporta oneri aggiuntivi per l'Università e per la Struttura Ospitante. Ogni attività sarà svolta: nel rispetto della vigente normativa; di quanto stabilito dal Protocollo d'intesa tra la Regione Siciliana e l'Università degli Studi di Palermo approvato con decreto dell'Assessorato della Sanità della Regione Siciliana del 29 gennaio 2015 e pubblicato nella GURS in data 27.2.2015 e ss.mm.ii.; dell'ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione.
La presente Convenzione potrà essere risolta nel caso in cui l'attuazione di quanto convenuto dovesse diventare o risultare impossibile

Art. 16

Per quanto non previsto nella presente Convenzione si rinvia alla vigente normativa in materia, nonché al Protocollo d'intesa stipulato tra la Regione Siciliana e l'Università degli Studi di Palermo, approvato dall'Assessorato della Sanità della Regione Siciliana con decreto del 29 gennaio 2015 e pubblicato nella GURS in data 27.2.2015 e ss.mm.ii..

Art. 17

Si dà atto dell'automatico adeguamento della presente Convenzione per effetto



dell'eventuale aggiornamento, nel periodo di vigenza della stessa, del Protocollo d'intesa stipulato tra l'Università degli Studi di Palermo e la Regione Siciliana e dell'adozione di nuove normative in materia.

Art. 18

Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere dall'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione sarà competente il Foro di Palermo.

Art. 19

Il presente atto, redatto in tre esemplari, sarà registrato in caso d'uso a cura e spese della Parte richiedente.

Palermo, lì 15/12/2017

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"Garibaldi" di Catania
Dott. Giorgio Giulio Santonozito

Il Delegato del Rettore
Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia
Prof. Francesco Vitale